

# **COMUNE DI SCHIO**

SETTORE 1 - SERVIZIO CONTRATTI - UFFICIO PROVVEDITORATO

**SERVIZIO DI VIGILANZA DI EDIFICI COMUNALI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**INDICE:**

ART.	1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART.	2	SISTEMA OPERATIVO, APPARECCHIATURE
ART.	3	DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI
ART.	4	IMPORTO DEL SERVIZIO
ART.	5	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART.	6	TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
ART.	7	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
ART.	8	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	9	REFERENTE DEL SERVIZIO
ART.	10	CONTROLLI SUL SERVIZIO
ART.	11	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.	12	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	13	PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	14	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	15	GARANZIA DEFINITIVA
ART.	16	RECESSO
ART.	17	REVISIONE PREZZI
ART.	18	CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	19	RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	20	PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE
ART.	21	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	22	SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
ART.	23	CONTROVERSIE
ART.	24	DISPOSIZIONI FINALI
ART.	25	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata di immobili di proprietà del Comune di Schio al fine di preservare gli stessi e i beni ivi contenuti da danneggiamenti che possano comprometterne la funzionalità.

Il tipo di prestazione e i siti oggetto dell'appalto sono specificati nel presente articolo e negli allegati A) - B) e C) al presente capitolato speciale d'appalto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del capitolato stesso.

L'offerta economica dovrà riguardare tutti gli elementi (siti e prestazioni) individuati nel capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati.

Tutte le Guardie Particolari Giurate (d'ora in poi GPG) addette al servizio in appalto dovranno indossare un'identica divisa, con ben visibile il distintivo dell'istituto di vigilanza e il tesserino di riconoscimento con fotografia, e dovranno essere in costante collegamento con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza stessa mediante radio ricetrasmittente.

Le autopattuglie addette al servizio dovranno essere tutte radiocollegate e geo localizzate su sistema georeferenziato di base.

Il servizio, finalizzato a prevenire eventi di natura vandalica, criminale e/o accidentale, dovrà essere espletato mediante l'utilizzo di auto di servizio chiaramente identificabili con il logotipo aziendale dell'istituto di vigilanza e dotate di radioveicolare in costante collegamento con la propria centrale operativa, nonché di apparecchiatura che ne consenta la geolocalizzazione e la registrazione per tutto il periodo richiesto del servizio di vigilanza svolto con dimostrazione dei passaggi ispettivi su sistema operativo centrale gestito dalla Ditta aggiudicataria del servizio.

Detto sistema dovrà avere la possibilità di accesso da parte del Comune di Schio, il quale potrà verificare in qualunque momento, anche in tempi successivi per almeno tre mesi, la registrazione dell'attività svolta e visionare il tracciato dei percorsi di ispezione eseguiti dal personale preposto.

Nel caso in cui rivelino situazioni anomale, le GPG dovranno immediatamente allertare le forze dell'ordine.

### **A) SERVIZIO ISPETTIVO CON PASSAGGIO NOTTURNO PRESSO EDIFICI**

Le GPG della ditta aggiudicataria dovranno effettuare n. 1 (una) ispezione presso gli immobili di cui all'elenco Allegato A) tutte le notti tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo - con orari differenziati al fine di evitarne la conoscenza da parte di eventuali soggetti malintenzionati.

Per l'edificio "Parcheggio interrato a tre piani Falcone Borsellino" dovranno essere effettuati n. 2 ulteriori passaggi notturni nella fascia oraria dall'1,00 alle 4,00 come indicato nell' Allegato B).

Le ispezioni dovranno essere registrate su apposito sistema informatico gestito dalla Ditta aggiudicataria e in modo da garantirne la completa vigilanza, con particolare attenzione alla chiusura degli infissi (porte e finestre); si precisa che, in caso di edifici con recinzioni, la GPG dovrà controllare il perimetro del fabbricato posto all'interno della recinzione dello stesso.

I relativi tabulati dovranno essere inviati mensilmente al Comune di Schio - Ufficio Provveditorato - a cura della ditta aggiudicataria, unitamente alle fatture.

Durante ciascun passaggio, la GPG dovrà svolgere le seguenti attività:

- controllo della chiusura degli infissi e delle porte d'accesso;
- eventuale rilevamento di fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni. In tal caso, la GPG dovrà:
  - allertare immediatamente la centrale operativa e il referente di sede;
  - presidiare i luoghi in cui probabilmente si sono verificati gli eventi;
  - richiedere, se necessario, rinforzi per fronteggiare situazioni di rischio o eventualmente l'intervento delle forze dell'ordine, presidiando, nel contempo, lo stabile;
  - effettuare un'ispezione all'interno dei locali con il referente di sede e comunque attenendosi scrupolosamente alle indicazioni date di volta in volta da quest'ultimo;
- accertamento di situazioni anomale o di pericolo, quali principi d'incendio, fughe di gas, acqua e altri liquidi pericolosi. In tal caso, la GPG dovrà:
  - richiedere, nel caso riscontri un'evidente situazione di emergenza, l'immediato intervento delle forze dell'ordine o dei VV.F.; in ogni caso, la GPG dovrà allertare la centrale operativa e il referente di sede;
  - effettuare un'ispezione all'interno dei locali (anche senza la presenza del referente di sede), qualora ciò sia possibile senza mettere a rischio la propria incolumità;
- allontanamento di persone estranee, intervenendo in presenza di presunte situazioni irregolari o illecite.

Il personale di vigilanza è tenuto a redigere, per ogni singolo edificio, uno specifico rapporto di servizio, qualora riscontri situazioni anomale circa la sicurezza della struttura.

Tale rapporto di servizio dovrà pervenire via mail agli indirizzi [flavio.pilotto@comune.schio.vi.it](mailto:flavio.pilotto@comune.schio.vi.it) e [ufficio.provveditorato@comune.schio.vi.it](mailto:ufficio.provveditorato@comune.schio.vi.it) entro le ore 9,00 del giorno successivo.

Il referente di tutti gli edifici di cui all'allegato A) è il "Servizio Reperibilità" del Comune di Schio, fatta eccezione dei seguenti 3 edifici scolastici, i cui referenti (dirigenti scolastici) sono a fianco di ciascuno indicati:

- Scuola secondaria "A. Fusinato" - Nicoletta VALENTE
- Scuola secondaria "Il Tessitore" - Emilia POZZA
- Scuola secondaria "Battistella" - Maurizio Gabriele PISANI.

Al fine di ottimizzare l'attività del servizio reperibilità comunale e di limitare le uscite non propriamente indispensabili, si precisa che NON è necessario chiedere l'intervento del servizio di reperibilità del Comune di Schio per situazioni non legate ad emergenze, quali, ad esempio:

- apertura della sbarra per permettere l'uscita di un utente dal parcheggio interrato di piazza Falcone Borsellino;
- luce accesa all'interno di uffici;
- cancelli aperti di cortili di palazzi comunali utilizzati per manifestazioni;
- informazioni e precisazioni su situazioni già risolte;
- altri casi che non necessitano di immediatezza di intervento, che possano essere ricondotti a semplici operazioni di normalità ed essere rinviati alla presentazione del rapporto di servizio di cui all'art. 1, lett. a) e b).

## **B) SERVIZIO DI TELEVIGILANZA ED INTERVENTO**

Il servizio interesserà tutti gli edifici dotati di impianto antintrusione e/o di rilevazione incendi/guasti/impianti tecnologici individuati nell'elenco Allegato C). La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a collegare i suddetti impianti alla propria centrale operativa mediante:

**B1)** combinatore telefonico o

**B2)** ponte radio bidirezionale.

In particolare, il collegamento dovrà consentire di trasmettere differenti variazioni di stato del sistema di allarme, quali intrusione, rilevazione fumi/incendi, inserimento/disinserimento impianto, livello batteria, mancanza rete, manomissione impianto, garantendo l'immediatezza delle comunicazioni trasmesse.

In caso di allarme, la ditta aggiudicataria dovrà attivare, a seconda dell'evento accertato, gli interventi atti a garantire il ripristino della sicurezza o, comunque, il contenimento dei danni registrati, nonché la tutela dei cittadini e della proprietà pubblica. In particolare, dovrà:

- allertare immediatamente le GPG più vicine all'edificio, dando le coordinate del luogo in cui è scattato l'allarme (sede interessata, tipo di segnalazione ecc.) e mantenendosi con le stesse in costante collegamento radio; le GPG dovranno effettuare tutte le operazioni previste per la tipologia A);
- provvedere, se del caso, a rilanciare l'allarme alle autorità competenti e ai referenti di sede;
- redigere un verbale dettagliato dell'intervento effettuato e dei riscontri oggettivi eseguiti sul posto, da inviare via mail agli indirizzi [flavio.pilotto@comune.schio.vi.it](mailto:flavio.pilotto@comune.schio.vi.it) e [ufficio.provveditorato@comune.schio.vi.it](mailto:ufficio.provveditorato@comune.schio.vi.it) entro le ore 9 del giorno successivo.

Per l'edificio "Parcheggio interrato a tre piani Falcone Borsellino" di cui all'allegato B) l'intervento dovrà, altresì, prevedere il servizio di chiamata d'emergenza a un numero fornito dall'appaltatore, da parte di cittadini e la successiva risoluzione entro 30 minuti dalla ricezione della chiamata.

Tale servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 nei seguenti 2 casi:

- furto
- blocco di utenti all'interno dei servizi igienici.

Nel caso, invece, di blocco di utenti all'interno del parcheggio a causa del mancato funzionamento della sbarra di accesso, l'appaltatore dovrà intervenire, sempre entro 30 minuti dalla ricezione della chiamata, al di fuori del seguente orario di servizio dei dipendenti comunali:

lunedì: 8:15-13:15 / 14:20-18:00

martedì: 8:15-13:15

mercoledì: 8:15-13:15 / 14:20-18:00

giovedì: 8:15-13:15 / 14:20-18:00

venerdì: 8:15-13:15.

Il servizio è richiesto anche nelle festività infrasettimanali (ferragosto, Natale, ecc.)

## ART. 2 - SISTEMA OPERATIVO, APPARECCHIATURE

La ditta aggiudicataria dovrà procedere, a propria cura e spese, alla mappatura degli edifici nel territorio comunale, costituire la rete georeferenziata e localizzare i punti di controllo per ogni edificio secondo le indicazioni del Direttore di esecuzione dell'appalto, il tutto come indicato nell'elenco edifici ed immobili comunali Allegati A) e B), alla consegna al referente del Comune di Schio delle necessarie istruzioni operative che consentano di accedere al sistema operativo centrale gestito dalla Ditta (*login, password ecc.*).

Dovrà garantirne il collegamento alla centrale operativa della Ditta dalla data di inizio dell'appalto fino alla chiusura dello stesso, senza alcuna riserva sull'accesso ai dati.

L'appaltatore garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in persone e mezzi, idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, nonché la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni necessarie per l'espletamento del servizio.

## ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

L'appalto avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dall'1 novembre 2021 al 31 ottobre 2024, fatta salva la necessità di una decorrenza successiva qualora l'espletamento della gara e/o l'esecuzione dei successivi controlli si protraggano oltre il termine.

Il Comune di Schio di riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per due anni. Il Comune esercita tale diritto potestativo, previsto nel contratto d'appalto, comunicandolo alla ditta affidataria mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza dell'affidamento per il periodo iniziale.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il termine del contratto, per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, per un periodo non superiore a 6 mesi, con comunicazione alla ditta aggiudicataria mediante PEC almeno 30 giorni prima della naturale scadenza.

In tali casi, il concorrente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli per l'Amministrazione - prezzi, patti e condizioni.

Il Comune si riserva, infine, in base all'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016, la facoltà di aumentare le prestazioni poste a base di gara fino al 30% e, in ogni caso, fino alla concorrenza del budget di **progetto** o di diminuirle del 20% massimo dell'importo contrattuale; tali modifiche potranno avere luogo, a titolo meramente esemplificativo, per:

- esigenze di modificare gli orari di vigilanza;
- inserimento di nuovi edifici - o di porzioni di essi - da sottoporre a vigilanza;
- estromissione di edifici - o di porzioni di essi - dal servizio;
- implementazione di servizi;
- revisione prezzi di cui all'art. 17.

L'attivazione di tali opzioni avverrà, di volta in volta, mediante PEC, con un preavviso di 5 giorni lavorativi, che potrà essere ridotto in caso di urgenza.

Qualora il Comune di Schio non intenda avvalersi di tale facoltà, la ditta aggiudicataria rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

#### **ART. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO**

L'importo stimato a base di gara è pari ad Euro **66.000,00**, IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per oneri da interferenze. L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera.

Tale importo è stato determinato sulla base dei costi storici sostenuti dall'Ente per il servizio in argomento.

Il valore totale stimato dell'appalto idoneo a divenire contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016, è di Euro 154.000,00, IVA esclusa, comprensivo:

- dell'importo relativo al primo triennio (Euro 66.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze);
- del rinnovo opzionale per mesi 24 (Euro 44.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze );
- della proroga tecnica per mesi 6 (Euro 11.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze)
- della facoltà di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) e, più precisamente, di aumento del 30% massimo (o una diminuzione del 20% massimo) dell'importo complessivo stimato sull'importo a base di gara (Euro 19.800,00 per il primo triennio ed Euro 13.200,00 per il secondo biennio, IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze).

Il compenso proposto si intende comprensivo di tutto quanto richiesto per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni previste.

I compensi effettivamente dovuti e liquidati all'appaltatore da parte del Comune di Schio saranno esattamente definiti sulla base delle effettive prestazioni del personale addetto al servizio.

#### **ART. 5 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Sono stati effettuati accertamenti volti a rilevare la presenza di eventuali rischi interferenti.

Gli stessi non sono stati ravvisati, trattandosi di edifici nella disponibilità del Comune di Schio, all'interno dei quali non viene svolta nel periodo di appalto alcuna attività lavorativa.

Non si considera attività interferente l'eventuale compresenza del referente di sede con le GPG.

Il Comune di Schio convoca all'atto della stipulazione del contratto una riunione di cooperazione e coordinamento ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 81/08 finalizzato a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, l'aggiudicatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 6 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

## **ART. 7 - PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'ANAC e al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e, comunque, non superiore a 2 (due) anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 14, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008.

Il Comune di Schio si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio.

## **ART. 8 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

Il Comune di Schio si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate all'art. 19;
- la trasmissione dei documenti relativi al personale di cui all'art. 20.

## **ART. 9 - REFERENTE DEL SERVIZIO**

L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio di vigilanza con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di un responsabile a ciò espressamente autorizzato.

L'appaltatore dovrà, entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione, indicare il nominativo di un proprio responsabile che sarà il referente del servizio. A tale soggetto saranno affidati il coordinamento delle attività e, quindi, il ricevimento di segnalazioni e chiamate da parte del

Comune di Schio e il controllo delle attività effettivamente svolte (corretta fatturazione, fornitura di informazioni e reportistica, ecc.).

Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. Il suo nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune di Schio.

#### **ART. 10 - CONTROLLI SUL SERVIZIO**

Il Comune di Schio si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta aggiudicataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee anche con visite presso gli obiettivi vigilati.

#### **ART. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento avverrà su presentazione di regolari fatture mensili, con contestuale invio dei tabulati dei passaggi effettuati.

Le fatture saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla verifica della regolare esecuzione del servizio, che dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei tabulati di ispezione, debitamente controllati a campione dal Direttore operativo incaricato dall'Ente, mediante estrazione diretta dei dati dal sistema operativo centrale della Ditta.

Le fatture dovranno:

- essere redatte in modalità elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3.4.2013 (codice Ufficio del Comune di Schio UFT7PV);
- essere intestate al Comune di Schio - Ufficio Provveditorato;
- contenere tutti i dati relativi al pagamento (IBAN, c/c dedicato ex legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni);
- riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto;
- contenere il CIG relativo all'affidamento;
- riportare la dicitura "scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972" per le operazioni soggette al meccanismo del cosiddetto "*split payment*".

Nel caso di R.T.I., la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso.

In caso di inadempienze da parte della ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione di eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto al successivo art. 13 del presente capitolato.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

Si applica l'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii. e il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40/2008, per cui il termine di cui al periodo precedente si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Ai sensi dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. 50/2016, i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito durc.

Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra, si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della ditta appaltatrice al fine della corretta esecuzione del servizio oggetto di appalto.

#### **ART. 12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Schio e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 13 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

La ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La ditta aggiudicataria riconosce al Comune di Schio la facoltà di applicare le seguenti penalità:

- per mancato invio dei tabulati di registrazione: Euro 100,00 per ogni inosservanza;
- per ciascun mancato passaggio emerso nel corso dei controlli a campione: Euro 200,00;
- per ogni infrazione, mancanza, inadempimento rispetto alle modalità e ai tempi descritti all'art. 1 del presente capitolato riscontrati nel corso dei controlli a campione, siano essi ispettivi che documentali: Euro 100,00;
- per mancato rispetto delle modalità e delle tempistiche di conservazione delle registrazioni relativamente al SERVIZIO DI TELEVIGILANZA: Euro 400,00 per ogni inosservanza;
- per mancato funzionamento del sistema informatico di consultazione dello stesso: Euro 400,00 per ogni inosservanza;
- per il superamento del tempo massimo di intervento delle GPG in caso di emergenza presso il parcheggio interrato a tre piani Falcone Borsellino: Euro 200,00 per ciascuna infrazione;
- per mancato rispetto del "Piano di assorbimento del personale" presentato in sede di gara: Euro 500,00 per ciascuna violazione.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili al Comune di Schio.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite pec) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali discolpe.

Il pagamento delle penalità da parte della ditta affidataria dovrà avvenire mediante versamento, entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della notifica, al Tesoriere Comunale del comune di Schio presso Intesa Sanpaolo S.p.A. - IBAN IT40S0306960756100000046024.

La ditta affidataria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con il Comune di Schio. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della ditta tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e fermo restando il diritto di risarcimento di ulteriori danni.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con PEC, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni in sede di gara;
- subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 20 del presente capitolato (inclusa la formazione offerta in gara), dopo la prima contestazione;
- cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- nel caso in cui il Comune di Schio accerti l'effettuazione dei pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, e s.m.i.;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- qualora l'appaltatore sospenda in tutto o in parte, di propria iniziativa, l'esecuzione del contratto;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine indicato all'art. 15;
- protrarsi del ritardo nell'avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni;
- mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione del punteggio qualitativo, dopo la terza contestazione;
- mancato rispetto del "Piano di assorbimento del personale" presentato in sede di gara e previsto all'art. 20 del presente capitolato, dopo la prima contestazione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dell'aggiudicazione, il Comune di Schio avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. Viene fatta salva la facoltà del Comune di Schio di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito del Comune stesso per il risarcimento del danno.

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità sopravvenuta di una convenzione Consip attiva più favorevole per la categoria del servizio in oggetto.

#### **ART. 14 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Schio potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune stesso.

Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, il Comune di Schio potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul rapporto cauzionale che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente reintegrato.

#### **ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA**

La ditta aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, una garanzia fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione e secondo quanto indicato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune di Schio non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del c.c.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni naturali consecutivi, a semplice richiesta del Comune di Schio, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal legale rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e media imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

In caso di RTI:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia definitiva verrà incamerata dal Comune di Schio, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **ART. 16 - RECESSO**

È facoltà del Comune di Schio recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con PEC o lettera raccomandata A/R.

Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, il Comune di Schio si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto ove norme sopravvenute facciano venir meno la sua competenza in ordine al servizio oggetto del presente appalto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune di Schio.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché effettuate correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

#### **ART. 17 - REVISIONE PREZZI**

Il prezzo di contratto - prestazione oraria - potrà essere aggiornato, dopo il secondo anno di servizio, previa richiesta scritta da parte della ditta affidataria, con riferimento all'indice ISTAT FOI relativo al costo della vita risultante dal terzo mese antecedente a quello di inizio dell'appalto.

#### **ART. 18 - CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA**

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare tale cambiamento mediante la produzione di copia conforme dell'atto notarile.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili al Comune di Schio, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel disciplinare di gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **ART. 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE**

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando il Comune di Schio da qualsivoglia responsabilità.

È infatti a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, ricadendo,

pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso aggiudicatario e restando del tutto esonerato il Comune di Schio.

L'aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa, di cui dovrà essere fornita copia prima dell'inizio dell'appalto, che copra i seguenti rischi:

a) responsabilità civile verso terzi (RCT) per un massimale minimo di Euro 3.000.000,00 unico e per sinistro. Dovrà essere coperta:

- la responsabilità civile dei dipendenti dell'impresa per lo svolgimento delle attività di servizio;
- la responsabilità civile incombente sull'appaltatore per danni indiretti.

b) responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con massimale di garanzia pari ad Euro 3.000.000,00 quale limite per sinistro.

La polizza dovrà essere dedicata per questo specifico appalto, ovvero, se già presente polizza generica, dovrà essere emessa un'appendice riportante espressamente l'appalto in questione.

La ditta ha l'obbligo di informare immediatamente il Comune di Schio nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla compagnia oppure nel caso in cui vi fosse una sostituzione del contratto. La copertura assicurativa dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga/rinnovo, e prevedere l'assunzione a carico della ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia di tale polizza.

La ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

## **ART. 20 - PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di assorbimento del personale, conformemente a quanto previsto dal "Piano di assorbimento del personale" presentato. Come precisato nelle Linee Guida ANAC per l'affidamento del servizio di vigilanza privata, il riassorbimento deve essere armonizzabile con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona in cui si svolge il servizio.

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

L'appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nel servizio oggetto del presente capitolato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l'affidatario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

**I servizi di vigilanza devono essere svolti da personale che sia stato nominato con decreto prefettizio come guardia particolare giurata e sia in possesso della licenza di porto d'armi in corso di validità.**

Gli stessi dovranno essere adeguatamente formati, addestrati e aggiornati professionalmente come previsto obbligatoriamente dalle vigenti norme (es. corsi di cui all'allegato D del DM 269/2010 e ss.mm.ii.) e come indicato nel piano di formazione specialistica eventualmente offerto in sede di gara.

Entro il termine assegnato dal Comune di Schio, dovrà essere inviato l'elenco nominativo e delle qualifiche professionali del personale impiegato nel servizio armato, completo del numero di decreto prefettizio di nomina a GPG e del relativo porto d'armi, impegnandosi a comunicare entro 3 (tre) giorni lavorativi ogni eventuale sostituzione.

Dovranno, inoltre, essere inviati gli attestati relativi alla formazione specialistica offerta in sede di gara.

Il concorrente, all'atto della presentazione dell'offerta, deve presentare, con le modalità indicate all'articolo 17 del disciplinare di gara, il "Piano di assorbimento" atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e della relativa proposta contrattuale (Inquadramento e trattamento economico). A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel documento "ELENCO PERSONALE" Allegato D).

#### **ART. 21 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È fatto, pertanto, divieto all'aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. L'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

La violazione degli obblighi di cui sopra comporta la risoluzione del contratto ai sensi del precedente articolo 13.

Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 22 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA**

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere in favore del Comune di Schio il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune di Schio, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

### ART. 23 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

### ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal d.lgs. 50/2016, limitatamente agli articoli applicabili ai sensi dell'allegato IX, art. 142, comma 5 *nonies* e quelli espressamente richiamati nel presente capitolato;
- dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

### ART. 25 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	8	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	11	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART.	13	PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	14	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	15	GARANZIA DEFINITIVA
ART.	16	RECESSO
ART.	17	REVISIONE PREZZI
ART.	18	CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	21	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	22	SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
ART.	23	CONTROVERSIE

Sottoscrizione del concorrente "per accettazione"